

## REGOLAMENTO (CEE) N. 945/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2786/90<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la cinquantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,398 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 15.